

Il principio del superiore interesse nei servizi specialistici di tutela minorile

La sfida dell'alterità culturale e l'urgenza dell'ascolto

Raúl Zecca Castel

raul.zecca@unimib.it

Università degli Studi di Milano-Bicocca

<http://orcid.org/0000-0002-9192-2486>

Abstract

This article intends to problematize the concept of well-being as a privileged object of public welfare policies, especially with respect to its declination in the context of social services dedicated to child protection, where it is recognized and pursued in terms of an unspecified “superior interest”. Starting from an anthropological perspective, and leveraging a historical-comparative approach, I will propose the deconstruction of these ethnocentric representations, to show their culturally situated nature. Even before that, the deconstruction of the very concept of childhood and “minority” will be proposed, even problematizing the more general concept of family. The goal of this contribution – also thanks to some significant ethnographic testimonies personally collected as part of a research carried out in the framework of the project “Families. Strengthening territorial ties to support vulnerable families” (FAMI 2014-2020) – is to solicit critical reflections in child protection services in order to implement the adoption of more aware and adequate interpretative and operational tools, also in the face of dynamics of cultural essentialization and social stereotyping potentially prejudicial for the fulfillment of the professional mandate to which service operators are called, especially when engaged in activities such as assistance and taking charge of users of foreign origin.

Keywords: antropologia del welfare; superiore interesse; benessere; servizi sociali; Tutela Minori.

Introduzione: antropologia *del* welfare e *per* il welfare

L'antropologia del welfare, sebbene non costituisca un ambito disciplinare formalizzato e dai confini precisi (Rimoldi, Pozzi, 2022), trova il suo valore qualificante sul piano scientifico e della ricerca negli strumenti d'indagine che sono propri del metodo etnografico, oltre che nella restituzione teorica dei dati raccolti in prospettiva squisitamente culturale.

L'approccio antropologico, dunque, da un lato presta particolare attenzione alla dimensione esperienziale e contestuale dei soggetti che a vario titolo - dai funzionari ai beneficiari - sono direttamente coinvolti nelle politiche e nelle pratiche di intervento sociale e, dall'altro, attraverso

il ricorso al comparativismo, mette in opera un lavoro di decostruzione delle ideologie e delle norme sottese a quelle stesse politiche e pratiche, così da rivelarne la natura culturale.

Il primo aspetto, legato alla dimensione esperienziale e contestuale dei soggetti, contrassegna un'interpretazione del welfare in senso strettamente concreto, visto come l'insieme delle pratiche quotidiane che si esercitano soprattutto al livello più basso della catena di comando; un'interpretazione che, da un punto di vista della ricerca etnografica, implica l'adozione di uno sguardo *bottom-up*, capace di affrontare la complessità del sistema dei servizi «non come un concetto statico o monolitico, ma come una serie di pratiche mutevoli e diversificate messe in atto da svariati attori sociali che includono individui, comunità e organizzazioni» (Langer, Højlund 2011: 1). L'attenzione, dunque, è rivolta non tanto alle politiche, ovvero ai discorsi ideali che fondano e normano l'intervento sociale nel campo del welfare, quanto piuttosto alla realtà concreta delle sue specifiche pratiche operative e relazionali, così come vissute entro contesti determinati. Grazie all'approccio etnografico, l'antropologia del welfare sposta l'analisi dal piano delle dinamiche discorsive ufficiali al piano della loro concreta messa in opera all'interno di situazioni materialmente e culturalmente variabili. Per tale ragione, «le ricerche [antropologiche] sul welfare non si interessano solamente allo stato sociale, alle politiche o al benessere degli individui, ma anche a come le persone agiscono in relazione alle loro condizioni sociali, aspettative culturali e possibilità» (Højlund *et al.* 2011: 54). Di fatto, ciò che attraverso questa particolare prospettiva d'indagine viene messa in questione è la presunta universalità delle categorie interpretative adoperate dal sistema dei servizi.

Il secondo aspetto, infatti – strettamente connesso al primo –, caratterizza lo sguardo antropologico al welfare sulla base dell'idea per cui quest'ultimo costituisca un osservatorio privilegiato e una cartina al tornasole per indagare le modalità attraverso cui determinati valori, significati, idee e norme culturali vengono incorporate ed agite in maniera inconsapevole dagli individui che fanno parte di un determinato sistema sociale. Le politiche del welfare, infatti, implicano ed esprimono particolari visioni del mondo e conseguenti aspettative normative che vengono naturalizzate nelle pratiche di vita quotidiana fino al punto da essere considerate normali e universali. Come sostiene l'antropologo Fabio Dei, «le nostre esperienze quotidiane di cittadini sono radicate in modo così profondo nelle strutture dello Stato da farcele apparire come uno sfondo naturale dell'esistenza» (2018: 23). È a partire da tale consapevolezza, dunque, che l'antropologia e la ricerca etnografica in particolare si pongono l'obiettivo di svelare la natura culturalmente e storicamente costruita degli assetti ideologici che stanno alla base di specifiche politiche normative.

Secondo il sociologo Vincent Dubois (2009), tuttavia, scoprire e mostrare i “miti culturali” che fondano le politiche di intervento sociale è solo uno dei propositi cui l'antropologia del welfare deve ambire, quasi una premessa alla sua vocazione decostruzionista. Occorre anche riconoscere l'esistenza e la necessità di una funzione strettamente pubblica e applicata dell'antropologia del welfare che trova la sua finalità nel miglioramento pratico dei servizi pubblici. Da questo punto di vista, attraverso l'identificazione dei punti di debolezza e delle criticità interne al sistema, «l'inchiesta etnografica deve aiutare a risolvere i malfunzionamenti, a guadagnare in efficienza o a ridurre un deficit democratico» (Ivi: 2).

È secondo un approccio di questo tipo che è stata condotta la ricerca antropologica oggetto di questo articolo e che ha l'ambizione di presentarsi nei termini di quella che potrebbe definirsi un'antropologia *per* il welfare o al servizio dei servizi.

Un campo etnografico particolare: i servizi di Tutela Minorile

Il materiale etnografico utilizzato per questo articolo proviene da una ricerca a carattere antropologico condotta nel quadro del progetto “Families. Rinforzare i legami territoriali per sostenere famiglie vulnerabili”¹, finanziato dal *Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione* (FAMI 2014-2020) e finalizzato al miglioramento dei livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici afferenti agli Ambiti Territoriali di Treviglio e Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, dove il progetto è stato attivato grazie alla partnership tra *Azienda Speciale Consortile Solidalia*, *Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera d’Adda*, *Cum Sortis SOL.CO Bassa Bergamasca Società Cooperativa Sociale*, *Cooperativa Impresa Sociale RUAH* e Università degli Studi di Milano-Bicocca².

Realizzata tra gennaio e giugno 2021, l’indagine ha rivolto la sua attenzione alle modalità di organizzazione ed espletamento del lavoro degli operatori professionali impiegati nel sistema dei servizi socio-assistenziali afferenti in modo specifico all’area di intervento della Tutela Minorile, al fine ultimo di identificarne punti di forza e di debolezza, e contribuire all’avvio di una riflessione potenzialmente utile all’individuazione di strategie condivise per il miglioramento dei servizi stessi.

La proposta di rilevazione, in effetti, nasceva dal riscontro di un’esigenza profondamente concreta – espressa dai partner di progetto di entrambi gli Ambiti Territoriali –, riguardante non solo l’urgenza di affrontare le criticità operative di raccordo interne alla stessa rete dei servizi ma, in modo più specifico, l’opportunità di assumere una prospettiva capace di riconoscere, interpretare e soddisfare in maniera adeguata i bisogni e le aspettative dei nuclei familiari di origine straniera oggetto degli interventi socio-assistenziali in materia di tutela minorile, dal momento in cui interpellano categorie e rappresentazioni socio-culturali potenzialmente problematiche come quelle relative agli ideali di famiglia, genitorialità, infanzia e benessere.

L’approccio dell’indagine si è caratterizzato per l’adozione di uno specifico sguardo “dal basso”, rivolto alle rappresentazioni incorporate attraverso cui i diversi attori coinvolti nel sistema di tutela minorile implementano le politiche pubbliche di intervento sociale. Da un punto di vista metodologico, dunque, l’indagine si è affidata allo strumento etnografico dell’osservazione partecipante e dell’intervista in profondità, condotta per lo più in modalità non strutturata, così da incentivare un confronto dialogico capace di aprire spazi di profonda e significativa riflessione critica circa i saperi e le pratiche di lavoro impiegate.

Il campione d’indagine, interamente al femminile e afferente ai due Ambiti Territoriali di Treviglio e Romano di Lombardia, si è costituito su base volontaria a partire da una richiesta formale di intervista inoltrata ai referenti dei servizi sociali di base e dei servizi specialistici di Tutela Minorile.

In ragione del numero relativamente ridotto di interviste realizzate (20) sarebbe senz’altro imprudente sostenere di poterne trarre conclusioni generali e definitive. Nondimeno, la presenza di alcuni temi e prese di posizione ricorrenti che sono emerse in modo trasversale nelle risposte delle diverse operatrici professionali permette di prendere in considerazione ed elaborare ipotesi di riflessione assai stimolanti circa le rappresentazioni socio-culturali che caratterizzano i servi-

¹ www.progettofamilies.it

² Le attività di ricerca, affidate al sottoscritto tramite l’attivazione di uno specifico assegno di ricerca bandito dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”, sono state condotte sotto il coordinamento e la supervisione scientifica delle Prof.sse Alice Bellagamba e Alessandra Brivio, cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per i preziosi consigli e l’orientamento ricevuti.

zi coinvolti nel lavoro di tutela minorile, almeno per quanto riguarda gli Ambiti Territoriali in oggetto. L'approccio etnografico-qualitativo impiegato, infatti, si è dimostrato in grado di restituire i punti di vista e le rappresentazioni simboliche e culturali incorporate dalle diverse operatrici, in particolare rispetto a situazioni in cui valori, norme e ideali personali, familiari e sociali sono messi alla prova da forme di alterità culturale, come nel caso di prese in carico di soggetti o nuclei familiari di origine straniera.

Il welfare minorile e il benessere come “superiore interesse”

L'ambito della tutela minorile rientra a pieno titolo nel sistema del welfare, tanto sul piano sociale quanto sanitario e legale. La rete dei servizi di riferimento, infatti, si prefigge come obiettivo primario il benessere fisico e psicologico delle persone di minore età. In particolare, opera nell'interesse dei soggetti più fragili ritenuti in situazioni di rischio e/o pregiudizio, così da prevenire e contrastare eventuali violazioni dei loro diritti fondamentali, i quali vengono promossi e difesi in nome delle convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, oltre che nel rispetto delle diverse normative comunitarie e nazionali, ma anche – se non soprattutto – sulla base di un presunto ideale condiviso relativo alla fragilità infantile.

A livello giuridico, il principio cardine attorno al quale ruota la normativa di riferimento e che dunque orienta il lavoro dei servizi specialistici di Tutela Minorile è quello del “superiore interesse del minore” (cfr. CRC, 1989: art.3, par.1; CDFUE, 2007: Art.24, par.2). Il fine ultimo di qualsiasi valutazione sociale e decisione giurisdizionale deve tenere conto di tale principio e deve agire nell'interesse del minore avendo come faro il benessere psicofisico del soggetto nel suo percorso di crescita e formazione. Tuttavia, «gli strumenti internazionali dedicati al minore non definiscono il principio del superiore interesse del minore, lasciando alla discrezionalità (e creatività) dell'interprete il compito di riempire il contenuto di tale formula» (Di Lorenzo 2016: 1). Di qui, un primo dato estremamente significativo per l'indagine antropologica, poiché riguarda la natura culturale e simbolica sottesa alle rappresentazioni collettive di ciò che è considerato il superiore interesse del minore e, più in generale, delle ideologie stesse di benessere e infanzia, oltre che di genitorialità, famiglia e società nel suo complesso; ideologie, evidentemente, che fondano e guidano in modo concreto il lavoro dei servizi specialistici impegnati nell'ambito della Tutela Minorile.

Se è dunque vero, come sostengono gli antropologi Andrew Edgar e Iain Russell (1998: 2), che il welfare può essere definito «nel suo senso più ampio come il processo di normalizzazione o ottimizzazione del benessere dei singoli individui, delle organizzazioni e delle società», lo è altrettanto il fatto che ciò che si intende con normalizzazione e ottimizzazione è socialmente e culturalmente stabilito: il significato di una nozione apparentemente condivisa a livello universale come quella di benessere, si configura infatti in modi differenti a seconda del contesto socio-culturale, oltre che storico, entro cui prende forma.

Ciò che si considera “benessere” ha certamente una base comune che supera le barriere dello spazio e del tempo, tuttavia, deve anche essere indagato in prospettiva culturale, poiché appare innegabile l'esistenza di specifici *pattern* culturali che rispondono a rappresentazioni ed esperienze locali dell'idea di benessere (Diener, Tov 2007: 691). Strumenti di analisi quantitativa che fanno leva sulla soggettività psicologica e transculturale degli individui non sono dunque sufficienti a cogliere tale variabilità. Occorre uno sguardo profondo e duraturo per identificare e qualificare le specificità culturali che contraddistinguono i diversi valori fondativi nei contesti locali presi in osservazione. Con tale spirito, ad esempio, Gordon Mathews e Carolina Izquierdo

(2009) si sono interrogati sul significato di un sentimento e una condizione come la felicità, esplorando le manifestazioni del viver bene nelle diverse culture, al fine ultimo di mostrare come gli ideali di felicità e benessere non costituiscano affatto categorie universali unanimemente condivise, ma si esprimano in modi culturalmente variabili, sotto forma di molteplici pratiche e aspirazioni incorporate nelle diverse organizzazioni sociali di riferimento. Per dirla con Susanne Langer e Susanne Højlund (2011: 8), dunque, ciò che consideriamo fonte di felicità o benessere è invece il risultato di «un impegno attivo, continuo, a lungo termine e co-costitutivo tra le persone e il loro ambiente sociale, culturale, economico e politico». Inoltre, «ciò che definisce il successo in queste interazioni può essere valutato soltanto con il senno di poi».

Chi è il minore? Una breve ricognizione storica

Quest'ultima affermazione, che fa riferimento a un approccio retrospettivo, può essere pienamente compresa nel momento stesso in cui rivolgiamo la nostra attenzione proprio all'evoluzione e alle trasformazioni che il rapporto tra infanzia e benessere ha assunto nel corso del tempo, di pari passo, inoltre, con l'analisi di una categoria – tanto simbolica quanto giuridica – come quella della “minorità”. Appellarsi alla storia culturale delle idee, infatti, ci permette di osservare e comprendere attraverso quali snodi hanno preso forma determinate rappresentazioni locali incorporate nelle attuali politiche sociali in materia di diritto minorile: un lavoro retrospettivo che, in questo caso, può contribuire a rivelare in che modo l'infanzia costituisca lo specifico prodotto culturale, prima ancora che normativo, di una particolare traiettoria storica. Come e fino a quando si è abituati a ritenere che un soggetto appartenga all'età infantile o sia da considerarsi “minore”, con tutte le implicazioni che questi due status comportano a livello di aspettative, responsabilità, tutele, diritti e doveri, non costituisce un presupposto universalmente condiviso, ma riguarda categorie interpretative che si sono costruite ed evolute nel corso del tempo sulla base di specifiche prospettive culturali. Da questo punto di vista, il connubio tra infanzia e “minorità” è frutto di una particolare storia sociale, politica, economica e giuridica senza la quale, infine, non sarebbe possibile comprendere l'emergere di un principio come quello del “superiore interesse del fanciullo”.

Nel contesto del mondo greco antico, ad esempio, tanto Platone quanto Aristotele avevano espresso l'idea secondo cui l'*infante*³ è sostanzialmente un individuo privo di ragione, motivo per cui gli era preclusa la vita politica, al pari delle donne, degli anziani e dei malati di mente, oltre che – evidentemente – degli animali. Per tale ragione, secondo Tiziana Montecchiari (2017: 16), esperta di diritto minorile e di famiglia, «il termine stesso “minore”, scelto dalla storia anche giuridica dell'infanzia, sembra rinviare ad una condizione di minorità umana, intellettuale e morale, quindi di assoluta incompiutezza e valore, riferito ad un soggetto costantemente dipendente da altri». Ancora alla fine del 1700, in effetti, il filosofo Immanuel Kant (1784) qua-

³ L'etimologia stessa della parola “infanzia” rimanda alla lingua e alla cultura greco-latina, dove con il termine *infans*, costituito dal prefisso negativo *in* e dal participio presente del verbo *fari* [parlare] (a sua volta derivato dal greco *fēmi* [dire]), si indicavano coloro che erano incapaci o privi della facoltà di parlare, ovvero gli animali e i neonati, ma anche i bambini minori di 7 anni, età entro la quale si considerava che il linguaggio non fosse significativo o rilevante sotto il profilo logico-razionale. Superata questa fase, infatti, il soggetto cambiava status per divenire un *puer* [fanciullo], e poteva dedicarsi alla sua formazione come cittadino grazie all'educazione scolastica. Con il compimento dei 14 anni entrava poi nella fase della *adulescentia* [maturazione], mentre solo a partire dai 20 anni, e in modo progressivo fino anche ai 25, conquistava la maggiore età, consistente nella piena e totale padronanza di se stesso (Cantarella 1990; Criniti 2016).

lificava lo stato di minorità dell'essere umano come «l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro», definito nei termini del “tutore”, figura protettrice cui erano – e sono ancora oggi – affidati i minori che ne abbiano necessità. D'altra parte, nell'ambito del diritto romano e fino al Medioevo, i minori erano assoggettati alla *patria potestas*, intesa come la facoltà del *pater familias* di disporre del figlio minorenni come di un bene di proprietà individuale, che poteva dunque anche essere venduto a terzi. L'immaginario di infanzia che emerge da questi primi riferimenti rimanda dunque a un'idea negativa di incompletezza e dipendenza che configura una condizione di esclusione dalla vita sociale e politica.

Solo a partire dal XVI secolo, con il Rinascimento prima, ma in modo più marcato con l'affermarsi dei valori illuministici poi, inizia a diffondersi una nuova consapevolezza capace di interpretare l'età infantile in termini positivi. Emblematica, a tal proposito, l'opera filosofica di Jean-Jacques Rousseau *Emilio o dell'educazione* (1762), in cui per la prima volta viene teorizzato uno specifico approccio pedagogico rivolto al bambino, finalmente riconosciuto come espressione di una particolare tappa evolutiva della vita, in cui il principio regolatore è la conformità con il mondo della natura e, soprattutto, la felicità e il benessere del bambino stesso. È in seno alla modernità europea che si afferma dunque la tendenza generale a valorizzare l'infanzia in quanto tale e, di conseguenza, a riconoscere una particolare attenzione al bambino, ora visto come naturale e legittimo titolare di specifiche abilità, competenze, inclinazioni e capacità intellettive, ovvero di una specifica identità personale e, dunque, di diritti individuali.

Tale cambio di paradigma risulta ben evidente nel passaggio da una pedagogia della severità di stampo medievale – dove il ricorso alla “utile percossa” rispondeva all'idea che solo disciplinando i corpi si potessero educare le menti – a una pedagogia di stampo umanistico, frutto delle più avanzate istanze scientifiche e sociali dell'epoca moderna, dove il bambino è collocato al centro di una vera e propria progettualità educativa teorica e pratica che lo interpreta finalmente come soggetto ricettivo e consapevole, degno di ascolto e attenzioni. D'altra parte, se i primi istituti di accoglienza per minori abbandonati – le cosiddette “ruote degli esposti” – risalgono già al Medioevo, è solo a partire dal XIX secolo che nascono istituzioni come quelle degli asili nido, pensati come rimedio al crescente fenomeno dell'abbandono minorile ma, soprattutto, come specifiche strutture educative rivolte alla formazione della prima infanzia (Scaglia 2020).

Parallelamente alla nascita e allo sviluppo di un sistema sempre più reticolare di servizi dedicati all'accoglienza, all'educazione e alla formazione dei minori, effetto della “scoperta” (*ibidem*) dell'infanzia come snodo fondamentale per la crescita dell'individuo, con la seconda metà dell'800 si assiste anche all'implementazione delle prime leggi sul lavoro a tutela e salvaguardia della salute psico-fisica dell'infante. Nel contesto italiano, ad esempio, un *Regio Decreto* del 1865 stabilisce il divieto per i minori di 10 anni all'impiego in lavori *sotterranei*, ovvero in «miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche». Di pari passo, inoltre, a contrasto del lavoro minorile, vengono promulgate leggi che impongono l'istruzione scolastica, come la legge Coppino del 1877 e la legge Orlando del 1904, che sanciscono l'obbligo scolastico rispettivamente fino ai 9 anni e poi fino ai 12.

In generale, nel corso del XX secolo, e in particolare dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, si afferma dunque in modo sempre più evidente e trasversale un processo di riconoscimento anche giuridico dell'infanzia come peculiare condizione esistenziale. Culmine di questo ampio processo di riconoscimento del bambino come soggetto di diritti sarà la *Convenzione sui diritti dell'infanzia* (CRC 1989), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni

Unite il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti i paesi del mondo⁴, dove si stabilisce che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente», così da «assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere» (Ivi, Art. 3).

È frutto di questa specifica storia, dunque, il particolare connubio tra l'ideale di infanzia e benessere che anima gli immaginari dei servizi pubblici impegnati nella tutela dei minori e che, sempre in questo ambito, guida le politiche di intervento socio-assistenziale alla luce della normativa vigente. Come già anticipato, tuttavia, risulta significativo il fatto che la *Convenzione sui diritti dell'infanzia* non definisca il concetto di “superiore interesse” né di “benessere” del fanciullo – qui inteso come «ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni» (Ivi, Art. 1) –, e si limiti soltanto a generici riferimenti a diritti come la sopravvivenza, lo sviluppo e l'ascolto, oltre che alla protezione da maltrattamenti e abusi.

D'altra parte, secondo l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA 2019: 5), «il grado di civiltà e di sviluppo di una società si misura proprio sulla sua capacità di promuovere e difendere i diritti di coloro che sono più fragili, indifesi, incapaci di tutelarsi autonomamente. I bambini e i ragazzi rientrano certamente in questa categoria». A partire da tale presupposto, ancora fortemente legato all'immaginario del minore come soggetto debole e bisognoso, si arriva infatti al monito secondo cui

«tanto importante è la sfida educativa per la crescita e il benessere dei giovani cittadini di un Paese, che attribuirne la responsabilità ai soli genitori non può essere oggi più considerato abbastanza e la Convenzione di New York non è che il precipitato di questa – ormai non più nuova – consapevolezza. [...] La società organizzata nella forma dello Stato, non [può] lasciare soli i genitori di fronte a questo enorme e delicatissimo compito, perché lasciare soli i genitori significherebbe lasciare soli bambini e ragazzi» (*Ibidem*).

Soprattutto a partire dal Novecento – non a caso definito come “il secolo del fanciullo” (Key 2019), ma anche “l'età dei diritti” (Bobbio 1992) – si è così prodotto «uno slittamento, o meglio un'evoluzione, dall'interesse per le cure dovute ai bambini a quello per i loro diritti fondamentali» (Petti 2004: 27). Tale trasformazione, tuttavia, ha determinato anche effetti paradossalmente contraddittori, segnando il passaggio «dalla scoperta dell'infanzia alla sua scomparsa» (Ivi: 28), come se la crescente attenzione verso la dimensione prettamente legale e giuridica dell'età minorile, di fatto, avesse nuovamente invertito la lente di osservazione sull'infanzia stessa: da una prospettiva positiva, dove l'accento è posto sulle facoltà e le potenzialità di sviluppo del bambino, a una prospettiva negativa, incentrata invece sulle sue mancanze e violazioni. L'infanzia avrebbe così assunto una connotazione di “rischio”, per definizione bisognosa di continua sorveglianza e, all'occasione, di aiuto: «l'orientamento verso un linguaggio delle probabilità oggettive di “rischio”, importato dal campo medico, è sintomo di un cambiamento culturale che produce una nuova articolazione di idee [...] e agisce come un marcatore di senso, orientando l'ansia collettiva e attivando, nel caso, meccanismi di ‘protezione’ sociale» (Di Silvio 2018: 50).

Il definitivo riconoscimento del minore come soggetto di diritti, sanciti e tutelati oggi da innumerevoli strumenti normativi nazionali e internazionali, avrebbe funzionato dunque come

⁴ Eccetto gli USA.

una cartina al tornasole, palesando il contro-immaginario di un'infanzia deviata e corrotta. A questo proposito, meritevole di ulteriori indagini e riflessioni, sarebbe l'esito ultimo e il senso stesso di tali trasformazioni, osservabili come un duplice processo di deresponsabilizzazione socio-istituzionale da un lato e di colpevolizzazione dell'ambiente familiare dall'altro, a tal punto da aver reso «molto diffusa l'idea secondo cui tutelare il minore significa essenzialmente difenderlo da una famiglia dannosa, in quanto trascurante o abusante» (Donati, Folgheraiter, Raineri 2011: 8). Un'idea, questa, emersa anche in alcune testimonianze delle operatrici professionali intervistate entro la ricerca del progetto “Families” e che, nel brano riportato qui di seguito, viene associata proprio al valore attribuito al superiore interesse del minore quale “principio-guida” per il lavoro dei servizi:

«Per me, quello del superiore interesse del minore è un concetto fondamentale. Non si scappa da lì, perché deve essere alla base di tutte le nostre valutazioni. È vero che è un concetto un po' vago, ma deve essere così, perché siamo noi che dobbiamo interpretarlo e definirlo a seconda delle situazioni. Proprio in questo consiste il nostro lavoro. È nostra la responsabilità di stabilire qual è l'interesse primario specifico di quel bambino, a prescindere da cosa ne pensino tutti gli altri, compresa la famiglia, che anzi per dirla tutta molte volte è la fonte del problema, quindi spesso l'interesse del minore non solo non coincide con quello dei genitori, ma è proprio contrapposto e va salvaguardato»⁵

Il mito della famiglia naturale

L'accento critico sull'ambiente familiare, indicato come responsabile delle eventuali difficoltà, “devianze” o anche colpe dei minori, va di pari passo – e allo stesso tempo contraddice – quell'immaginario di famiglia come luogo ideale per la crescita e il benessere del bambino. Risulta sempre più evidente come, nel corso del tempo, l'istituzione familiare – almeno nel contesto Occidentale, ma non solo – sia andato incontro a profonde trasformazioni sociali, culturali, politiche e anche normative che hanno investito il significato stesso di famiglia e parentela.

Il concetto di famiglia “naturale” e “universale”, soprattutto grazie al contributo di numerosi studi antropologici (Schneider 1968; Needham 1971; Carsten 2000; Sahllins 2012, tra gli altri) è stato sottoposto ad ampia revisione critica e riconosciuto nei termini di un vero e proprio mito moderno. L'ampia varietà di modelli familiari riscontrati nelle diverse aree del mondo, così come nei diversi tempi storici, ha infatti corroborato l'idea della parentela come fatto culturale e sociale piuttosto che come vincolo biologico e giuridico, fondato sul sangue e la legge. Il principio della libera scelta personale, frutto di un generale processo di individualizzazione caratteristico dell'epoca contemporanea, ha inoltre progressivamente sostituito quello dell'obbligo morale e normativo nella costruzione della vita familiare, producendo una complessiva deistituzionalizzazione della famiglia stessa, che si è così allontanata dal «modello nucleare-coniugale, basato sulla coppia eterosessuale, sposata, con figli, espressione della sintesi riuscita fra biologico, sociale e giuridico» (Grilli 2019: 13).

Attualmente, dunque, assistiamo a una proliferazione di molteplici forme culturali di intendere e praticare ciò che si definisce “famiglia”. La natura di questo processo, tuttavia, lungi

⁵ Intervista ad assistente sociale raccolta dall'autore a Treviglio (BG) in data 22/05/2021.

dall'essere unanimemente riconosciuto come un progresso lungo la strada di una maggiore libertà nei rapporti familiari e sociali in generale, ha sollevato anche numerose reazioni critiche da parte dei cosiddetti "difensori della famiglia tradizionale"; reazioni che si sono poi tradotte in forti resistenze politiche e legali ai cambiamenti in atto. Secondo questa prospettiva, la fluidità delle diverse forme di unione familiare, infatti, sarebbe sintomatica di una crisi, se non addirittura di una degenerazione, e quindi di uno stato patologico della presunta famiglia "naturale". Di qui, dunque, il rischio che tale pregiudizio ideologico possa naturalizzarsi in una diffusa cultura del sospetto anche all'interno di quegli apparati burocratici e amministrativi delegati al welfare familiare e, di conseguenza, il pericolo di una iperattività del "mercato" sociale e giuridico dei servizi rivolti a famiglie che, troppo sbrigativamente, verrebbero giudicate come vulnerabili o in stato di necessità. Più concretamente, infatti:

«nel caso in cui la famiglia sia ritenuta difforme dai modelli attesi di cura genitoriale e dalle consolidate teorie riguardo l'infanzia e l'allevamento dei figli, la sanzione sociale e giuridica è (pubblicamente) esercitata dall'intervento dello Stato e dei suoi servizi ai quali la legge consente di intervenire, per rimediare una presunta incapacità genitoriale, allontanando il 'minore', istituito alla bisogna "in stato di abbandono"» (Di Silvio 2018: 51-52).

Al netto di metodologie e strumenti di analisi messi a punto e condivisi dalla rete dei servizi, resta l'incommensurabile variabilità e relatività delle rappresentazioni sottese alle diverse configurazioni possibili della stessa genitorialità e, di conseguenza, a quelle che ne sono, o ne dovrebbero essere, le competenze di riferimento:

«Il compito di valutare la genitorialità è uno dei tanti compiti impossibili, poiché non esiste un solo modo di essere genitore o di essere famiglia, né un solo modo di crescere [...]. La nostra rappresentazione della famiglia è condizionata dalla funzione che attribuiamo alla genitorialità - il genitore che deve assolvere ad alcuni compiti - ed è viziata dalle nostre convinzioni, dai valori etici di riferimento, dalle consuetudini. È una questione ad alto impatto emotivo poiché tocca ciascuno di noi e le personali vicissitudini. La soggettività dell'operatore è chiamata fortemente in campo e si rischia di usare la propria esperienza come paradigma del comportamento altrui, quando è noto che la genitorialità si sviluppa nella cultura di appartenenza ed è impregnata da una trama di complesse influenze del passato e delle relazioni attuali» (Gallina, Maz-zucchelli 2016: 44-45).

A tal proposito, risultano significative le parole di due operatrici professionali con alle spalle una lunga esperienza di lavoro nei servizi specialistici di Tutela Minori, poiché rendono conto della consapevolezza acquisita in merito ai limiti e alle sfide che ogni processo di valutazione pone, in particolare rispetto ai cambiamenti sociali avvenuti nel corso del tempo proprio in seno all'istituzione familiare, dunque anche rispetto alle rappresentazioni della genitorialità.

«La verità è che, come assistente sociale, sono cresciuta e mi sono formata con un concetto di famiglia di un certo tipo, che prevedeva un certo modo di vivere la coppia e un certo modo di essere genitori, e succede che ora ci troviamo in qualche modo disorientate, perché ci troviamo di fronte a una realtà che è cambiata moltissimo, che non risponde più a quei concetti. Personalmente ho dovuto imparare a cambiare anche

il mio sguardo. È stato un lavoro faticoso, è un lavoro faticoso, perché non abbiamo punti di riferimento stabili. Ci dobbiamo avvicinare a ogni famiglia senza pregiudizi, senza pensare di poterla inserire in una casella per vedere se rientra in certi parametri o no, e questo è faticoso, perché è una cosa che chiama in causa la tua coscienza, perché ti domandi chi sei per giudicare la vita degli altri»⁶.

«Quando io ho iniziato a occuparmi di Tutela Minorile, a nessuno passava per la testa che una coppia potesse non essere sposata o che i figli potessero essere adottati, o frutto di una precedente relazione, o addirittura frutto di tecnologie mediche, anche perché non c'erano ancora. Ma quello che voglio dire è che la famiglia era quella, la coppia era sposata e con figli, punto. Lo si dava per scontato, perché era così, ma adesso la famiglia è cambiata; quindi, penso che dobbiamo impegnarci per adattare i nostri strumenti di lavoro alla struttura sociale che abbiamo adesso. Non possiamo più guardare con gli stessi occhi le situazioni, perché altrimenti andiamo fuori strada, come se guardassi male oggi una madre perché è piena di tatuaggi. Magari possono non piacermi i tatuaggi, ma non è che la giudico per quello, capisci? Non posso certo segnalarla all'Autorità Giudiziaria per quello! Però, anche senza arrivare a casi così estremi, non è una questione così scontata»⁷.

Le trasformazioni dei modelli familiari e le implicazioni che si sono determinate sulla dimensione della genitorialità e del benessere infantile possono infatti risultare altamente discriminanti se interpretate sotto la lente della devianza o della problematicità e ricondotte a «un incremento della complessità della fragilità familiare e del numero, sempre maggiore, di famiglie che si deve rivolgere ai servizi sociali, educativi o sanitari» (Pedrazza, Berlanda 2016: 25).

Un rischio che è ancora più concreto nelle situazioni in cui sono coinvolti nuclei familiari di origine straniera con minori a carico, dove la complessità di giudizio rispetto alla definizione di un criterio come quello del “superiore interesse” e di una conseguente valutazione sociale risulta esacerbata da fattori di ordine culturale non riconducibili a un'ideale di benessere universalmente condiviso. In effetti, le principali difficoltà espresse dai servizi degli Ambiti Territoriali interessati dal progetto “Families” - entro cui la ricerca è stata condotta -, e in particolare dalle operatrici professionali impegnate nei servizi specialistici di Tutela Minorile, avevano a che fare con “la fatica di assumere una prospettiva che sappia tener conto delle differenze culturali tra i servizi e i soggetti stranieri con figli minori a carico beneficiari degli interventi” (Documento di Progetto, *Families*, 2020: 24).

Il “minore straniero”: quale benessere?

La categoria sociale e giuridica del “minore straniero” rappresenta un'importante sfida culturale, oltre che politica, per il lavoro dei servizi di tutela minorile, poiché chiama in causa ulteriori sforzi di comprensione gravati dal rischio di pregiudizi e discriminazioni di matrice etnica e razziale o, più semplicemente, culturalista. Come ben espresso dal sociologo Alessandro Dal Lago (2004: 9), infatti, «alla condizione di minorità dei minori si aggiungono, nel caso dei figli dei migranti, le etichette dell'estraneità, del sospetto, della paura e del disprezzo». Tanto quanto le

⁶ Intervista ad assistente sociale raccolta dall'autore a Treviglio (BG) in data 03/06/2021.

⁷ Intervista ad assistente sociale raccolta dall'autore a Romano di Lombardia (BG) in data 28/04/2021.

categorie di minore, famiglia e benessere, anche quella di straniero, lungi dall'essere neutrale, rappresenta l'esito di un lungo processo negoziale tra istanze di vario tipo, spesso in tensione tra loro; un processo, tuttavia, pur sempre asimmetrico, dal momento in cui riconosce una soggettività, soprattutto giuridica, ma anche sociale, solo per negazione, a partire cioè dal presupposto di una sua costitutiva alterità e, dunque, di una sua impossibile assimilazione all'orizzonte collettivo del "noi". Di qui, secondo la sociologa Gabriella Petti (2004: 16 e *passim.*), il fatto che la tutela dei minori stranieri, «declinata nella produzione normativa, funzioni come dispositivo di inclusione/esclusione, e gli operatori, predisposti a tradurla in azione, come operatori di inclusione/esclusione».

Lungo tale prospettiva, lo straniero – ancor più del minore – sarebbe un costrutto squisitamente giuridico-burocratico prima che culturale, espressione di uno status intrinsecamente meritevole di attenzione, ovvero, di preoccupazione; a tal punto da richiedere un costante lavoro di controllo e intervento da parte della rete dei servizi sociali, sanitari e legali del welfare pubblico, spesso esercitato e legittimato sul principio di un modello assistenziale sempre più emergenziale e securitario (Ivi: 40). La figura del "minore straniero" risulta così soggetta a un duplice processo di categorizzazione ed essenzializzazione capace di evocare rappresentazioni talvolta culturalmente equivoche e pregiudizievoli, a loro volta fonte di pratiche di intervento potenzialmente fallaci sotto il profilo della tutela del "benessere" e del principio del "superiore interesse".

In effetti, secondo Lorenzo Miazzi (2006: 161), giurista ed ex sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni, l'interesse del minore straniero, così come definito nel "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs. n. 286/1998), è un criterio "mobile", poiché, ad esempio, «non porta automaticamente a ritenere favorevole l'unità familiare o la permanenza nel nostro paese [...e consente] ai giudici una larga discrezionalità nel derogare alle norme dettate per la condizione ordinaria dello straniero». Di nuovo, dunque, si evince come la cultura, declinata nella norma, giochi un ruolo determinante nel giudizio circa il valore del benessere e del superiore interesse del minore, con effetti concreti sulle politiche e le pratiche del welfare.

Diverse operatrici professionali dei servizi specialistici di tutela minorile che ho avuto l'opportunità di intervistare hanno dichiarato di essersi più volte interrogate circa il valore di categorie interpretative e valutative come quelle del "benessere" o del "superiore interesse del minore" in situazioni che vedevano coinvolti soggetti stranieri, ponendosi dunque la questione della relatività culturale sottesa ai principi ideali che dovrebbero guidare il lavoro dei servizi. Una questione, inoltre, che ha sollevato dilemmi di natura etica e operativa, come dimostra efficacemente il seguente frammento:

«Sicuramente è una fatica ulteriore lavorare con gli stranieri, perché i criteri di valutazione del benessere del minore, all'interno del proprio ambiente familiare, non possono essere paragonabili tra la nostra cultura e altre culture di provenienza. Sono considerazioni che sono state oggetto di riflessione per noi e che continuano ad esserlo, ovviamente, ma bisogna essere sinceri: non è per niente facile. Cosa significa superiore interesse del minore? Quando si parla di altri codici culturali, a meno che non ci sia un maltrattamento o una violenza dichiarata, e in quel caso devi assolutamente intervenire, è solo una formula vuota, perché io ho in mente quello che è bene e giusto per me, o per i miei figli, ma cosa ne so io della cultura indiana? Cosa ne so dei loro codici culturali? Non li conosco. Io conosco i miei di codici culturali, ma vanno bene appli-

cati agli altri? E guardi che non mica sono domande filosofiche, perché qua si decide davvero il destino delle persone... è una grande responsabilità che abbiamo»⁸.

Il richiamo al tema della responsabilità, così come espresso da quest'ultima operatrice intervistata, riguarda la specifica funzione valutativa che il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari nel suo complesso è chiamato a svolgere come mandato professionale nelle situazioni in cui sono ravvisabili potenziali elementi di rischio e/o pregiudizio per il benessere di un minore da segnalare all'Autorità Giudiziaria preposta alla Tutela Minorile. Nelle testimonianze delle diverse operatrici interpellate, a tale funzione vengono riconosciuti un significato e un valore fondamentali, poiché implica un'assunzione di responsabilità direttamente proporzionale agli effetti e alle conseguenze che una valutazione negativa potrebbe determinare:

«Con la valutazione abbiamo un grandissimo potere da cui discende una grandissima responsabilità. Per come scrivi le cose in una relazione puoi arrivare a ottenere tutto il contrario di tutto: puoi arrivare a una chiusura della situazione senza particolari interventi da parte dell'Autorità Giudiziaria, così come puoi arrivare a un provvedimento di allontanamento del minore dai genitori, misure forti insomma [...]. Abbiamo un potere enorme, ma non è sempre facile gestirlo nel modo corretto, perché non è sempre facile valutare i modi di vivere che hanno le altre persone, e il rischio di fare errori, di sbagliare una valutazione è sempre presente; figuriamoci quando abbiamo a che fare con gli stranieri!»⁹.

Come sottolineato da un'altra operatrice afferente ai servizi specialistici di tutela minorile, nelle situazioni in cui sono coinvolti nuclei familiari di origine straniera, proprio in ragione dei fattori di ordine culturale che ne sono implicati, gli strumenti di valutazione a disposizione si rivelano spesso inefficaci rispetto al mandato professionale volto a stabilire se il benessere del minore è debitamente rispettato e garantito.

«Quando scrivo una relazione per il Tribunale per i minorenni relativa a una famiglia di stranieri mi rendo conto che le mie considerazioni sono sempre parziali, perché non ho né le competenze né gli strumenti specifici per la valutazione di altre culture... Per gli italiani utilizzo degli strumenti di valutazione che in qualche modo hanno dei parametri che conosco, perché sono calibrati sul nostro modo di vivere, sui nostri parametri di giudizio, ma questi parametri non sono gli stessi per gli stranieri, anche perché dentro la categoria di straniero c'è di tutto e di più: un senegalese non è un albanese, un marocchino non è un boliviano, e così via... Quindi per forza di cose la mia valutazione è sicuramente parziale con gli stranieri, e magari può essere pure sbagliata, perché il nostro modo di vivere non per forza è un modello anche per gli altri... però è una questione delicata, molto, perché alla fine c'è un'Autorità Giudiziaria che deve prendere una decisione...»¹⁰.

Rispetto a quest'ultima preoccupazione si rende evidente il pericolo sotteso all'utilizzo di categorie valutative potenzialmente etnocentriche come quelle riferite ai concetti di "benessere"

⁸ Intervista ad assistente sociale raccolta dall'autore a Martinengo (BG) in data 19/04/2021.

⁹ Intervista ad assistente sociale raccolta dall'autore a Romano di Lombardia (BG) in data 18/06/2021.

¹⁰ Intervista ad assistente sociale raccolta dall'autore a Romano di Lombardia (BG) in data 27/05/2021.

e “superiore interesse”, soprattutto se applicate nei confronti di soggetti stranieri, dunque appartenenti a orizzonti socio-culturali altri, dove tale applicazione può tradursi in una segnalazione di rischio e/o pregiudizio per il minore e, in ultima istanza, configurare l'intervento coattivo dell'Autorità Giudiziaria.

«Purtroppo ho esperienza di tante segnalazioni improprie, nel senso che partivano da un giudizio soggettivo, cioè da un'idea di cosa è giusto per noi, senza considerare davvero l'interesse del minore, quello che è giusto per lui o comunque quello che voleva lui, perché a volte c'è da dire anche questo, che per diversi motivi non prendiamo abbastanza sul serio o non consideriamo affatto quello che desidera il minore. E quando ci sono di mezzo gli stranieri, a volte le segnalazioni partono anche da un pregiudizio, bisogna dirlo, perché magari vediamo che vivono in un modo che ai nostri occhi è incomprensibile o inaccettabile, e allora parte la segnalazione, ma perché c'è l'idea che non possono vivere così»¹¹.

Di qui, infine, l'emergere di significative riflessioni critiche da parte di alcune operatrici intervistate che restituiscono una profonda consapevolezza circa le implicazioni etiche, prima ancora che deontologiche, che il lavoro di valutazione sociale comporta, a maggior ragione nei confronti di situazioni che riguardano nuclei familiari di origine straniera, dove le rappresentazioni culturali relative ai diversi significati che rivestono concetti come quelli di “benessere” e “superiore interesse” possono rivelarsi estremamente pregiudizievoli e deleterie.

«A volte mi è capitato di pensare che eravamo noi i maltrattanti [...] perché chi siamo noi per giudicare come dovrebbe vivere una persona? Come possiamo decidere noi qual è il suo benessere? Di che cosa stiamo parlando? Del superiore interesse di chi? È un discorso molto pericoloso... Per questo dico che noi abbiamo dei limiti e che dobbiamo saperli riconoscere, perché altrimenti il rischio è che con la presunzione di fare la cosa giusta in realtà non facciamo altro che peggiorare la situazione, rovinando la vita a qualcuno, e davvero la responsabilità è nostra. Forse la cosa migliore in questi casi è ascoltare di più i diretti interessati, senza pregiudizi, e cercare di capire cosa vogliono davvero, che siano loro a dirlo, a spiegare perché preferiscono una cosa piuttosto che un'altra, ovviamente stando attenti ai tanti condizionamenti che ci possono essere»¹².

L'ascolto del minore: un diritto da perseguire

Queste ultime significative parole suonano come un richiamo implicito al diritto dei minori ad essere ascoltati nei procedimenti che li riguardano; diritto la cui prima formulazione risale al 1989, quando l'Articolo 12 della stessa *Convenzione sui diritti dell'infanzia* (CRC, 1989) che ha introdotto il principio del “superiore interesse del minore” ha stabilito che, pure in considerazione dell'età e del grado di maturità del soggetto, occorre anche garantire «al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa», offrendogli «la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministra-

¹¹ Intervista ad assistente sociale raccolta dall'autore a Treviglio (BG) in data 12/05/2021.

¹² Intervista ad assistente sociale raccolta dall'autore a Treviglio (BG) in data 18/06/2021.

tiva [...]». Un diritto che, a livello di normativa nazionale, inoltre, è regolato dalla Legge 219/2012 e dal Decreto Legislativo 154/2013, in particolare dagli Articoli 315 bis, 336 bis e 337 octies del Codice civile.

Se è pur vero che la normativa vigente prescrive il diritto all'ascolto del minore come obbligo solo nell'ambito di procedimenti legali in cui devono essere adottati provvedimenti che lo interessano direttamente – come giudizi di separazione o divorzio che presentano contrasti genitoriali su scelte e questioni a lui riferite –, è altrettanto vero che, come evocato dall'assistente sociale più sopra citata, ascoltare la voce di un minore, così da prendere atto delle sue opinioni, aspirazioni e volontà, non può che riconoscersi nei termini di un invito e un appello generali rivolti a tutti coloro che sono coinvolti nella rete del sistema dei servizi di tutela minorile e, più in generale, alla società civile tutta.

In linea con il più alto mandato professionale di aiuto e sostegno che idealmente definisce il lavoro dei servizi sociali, infatti, lo stesso Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia (CROAS 2015: 32) riconosce che agire «nel pieno rispetto dei diritti delle persone significa anche dare il più possibile voce al minore, che rappresenta il centro dell'attenzione degli interventi di tutela», e aggiunge, a tal proposito, la necessità di «prevedere un ascolto del minore in senso lato (ossia inteso non esclusivamente all'interno del procedimento giuridico), considerando anche le sue emozioni, il suo punto di vista, le sue aspettative».

A tal proposito, tuttavia, un'altra operatrice interpellata riconosce che

«spesso non è una decisione che dipende da noi o solo da noi. Non è una questione di volontà o di tempo, anche se questi elementi ci sono e sono importanti, ma in determinati casi ci è impedito di ascoltare il minore, non possiamo farlo, quindi dobbiamo fare la nostra valutazione senza poter contare sul suo punto di vista, senza sapere cosa ne pensa»¹³.

In effetti, per quanto all'interno dei servizi socio-assistenziali di Tutela Minori sia piuttosto diffusa la convinzione per cui al minore dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di esprimersi in merito al proprio interesse, tale orientamento “non incontra ampi favori nella cultura giuridica italiana, la quale mostra infatti scarsa propensione a praticare l'ascolto del minore [...], ritenendolo nocivo al suo equilibrio psicologico, in ultima analisi, quindi, al suo interesse” (Ronfani 1998: 297). Di qui, il paradosso del ricorso all'utilizzo di categorie, concetti ed etichette (come quelle appunto di “benessere”, “superiore interesse”, ma anche “famiglia”, “infanzia” o “genitorialità”) spesso tanto astratte quanto ideologiche, che rimandano a rappresentazioni locali culturalmente costruite nel tempo e che, alla prova dei fatti, così come illustrato dalle operatrici intervistate, rischiano di non avere presa sulla realtà concreta, rivelandosi spesso inefficaci e deleterie, soprattutto quando applicate in situazioni dove sono coinvolte persone appartenenti a orizzonti culturali altri.

Riprendendo le celebri critiche di Jon Elster (1987) a proposito del principio del superiore interesse del minore – cui il filosofo norvegese ha dedicato un saggio dal titolo più che eloquente (*Solomonic Judgments: Against the Best Interest of the Child*) –, la sociologa Paola Ronfani (1998: 694) ha sottolineato che «il ricorso a questo principio non consente di giungere a soluzioni razionali, maschera considerazioni di carattere ideologico e politico e, quel che più conta, lungi dal realizzare il benessere dei minori coinvolti, può finire col danneggiarli». Paradossal-

¹³ Intervista ad assistente sociale raccolta dall'autore a Romano di Lombardia (BG) in data 08/04/2021.

mente, dunque, per dirla con le parole dello stesso Elster (1995: 54), «i professionisti in cerca di una soluzione che rappresenti il miglior interesse del bambino possono lavorare contro l'interesse del bambino», in ragione del fatto che tale principio si rivela per sua natura altamente indeterminato e discrezionale.

Conclusioni

A partire dalle testimonianze di alcune operatrici professionali impiegate nei servizi specialistici di Tutela Minorile afferenti agli Ambiti Territoriali di Treviglio e Romano di Lombardia (BG) – raccolte grazie a un lavoro di ricerca etnografica condotto entro il progetto “Families. Rafforzare legami territoriali per sostenere famiglie vulnerabili” (FAMI 2014-2020) finalizzato all'efficientamento dei servizi stessi –, è stato possibile rilevare una diffusa consapevolezza critica rispetto alla fragilità di un principio come quello del “superiore interesse del minore” che, dal punto di vista normativo e operativo, dovrebbe guidare il lavoro di presa in carico e di intervento sociale a tutela dei minori in situazioni di rischio e/o pregiudizio. Una fragilità, come più volte riconosciuto dalle operatrici intervistate, che si è resa ancora più evidente nei casi dove sono coinvolti soggetti o nuclei familiari di origine straniera, poiché interpella variabili socio-culturali che dimostrano la parzialità e la relatività degli ideali sottesi alle rappresentazioni del benessere.

L'approccio antropologico, qui applicato al lavoro dei servizi pubblici specialistici impegnati nel welfare della Tutela Minorile, e volto a indagare etnograficamente le rappresentazioni culturali e gli immaginari simbolici incorporati nelle pratiche e nei saperi delle operatrici professionali che quotidianamente sono chiamate a un confronto e, soprattutto, a una valutazione del benessere infantile, è stato dunque in grado di riconoscere il principio del superiore interesse del minore come un punto di debolezza non indifferente per il lavoro stesso dei servizi, in particolare per l'efficacia degli interventi rivolti all'utenza di origine straniera. Di qui, il duplice valore del sapere antropologico e della pratica etnografica applicati al sistema del welfare: da un lato come strumento di analisi critica teso a mostrare in che modo concetti e categorie generalmente ritenuti naturali e universali dai servizi e, più in generale, dalle politiche pubbliche - come appunto l'idea di benessere infantile - rappresentino piuttosto specifici prodotti storici, oltre che giuridici, culturalmente costruiti, dunque soggetti a continue trasformazioni e a differenti interpretazioni nel corso del tempo e nei diversi contesti locali (come si è cercato di mostrare tramite una breve ricognizione attorno alle categorie dell'infanzia, della minorità, della famiglia e dello straniero); dall'altro come strumento dai risvolti applicativi potenzialmente utili per individuare o elaborare soluzioni migliorative e di ottimizzazione delle pratiche di intervento sociale. Per riprendere la distinzione impiegata nell'introduzione, dunque, non solo un'antropologia del welfare ma, soprattutto, un'antropologia *per* il welfare, al servizio dei servizi.

Questa seconda declinazione, in particolare, ha connotato l'intento e il mandato con cui la ricerca qui presentata è stata condotta, ovvero in funzione dell'elaborazione di strumenti e strategie di potenziamento e qualificazione del lavoro di presa in carico dell'utenza di origine straniera da parte dei servizi specialistici di Tutela Minorile, in particolare alla luce dei bisogni emergenti e delle criticità rilevate sulla scorta delle importanti trasformazioni sociali che hanno investito l'istituzione familiare e l'esperienza della genitorialità nel corso degli ultimi anni.

Grazie al materiale etnografico raccolto, la ricerca ha dunque orientato l'attenzione dei partner di progetto, da un lato, verso l'opportunità di processi di investimento e sensibilizzazione in percorsi di formazione dedicati all'approccio e alla mediazione interculturale da proporre agli

operatori professionali impiegati nei servizi specialistici di Tutela Minorile (e non solo), così da trasmettere conoscenze e competenze di natura antropologica rispetto ai significati implicati nell'alterità culturale; dall'altro, e in modo più specifico rispetto alla criticità emersa in riferimento al principio operativo del superiore interesse del minore, si è riscontrata l'esigenza di individuare modalità di lavoro che, nel rispetto della legge, possano valorizzare la dimensione del confronto diretto e dell'ascolto con il minore stesso, così da poter accedere al suo punto di vista, alle sue ragioni, alle sue aspettative e ai suoi desideri; in sintesi, alla sua volontà e al suo reale interesse.

Entrambe queste strade consentirebbero di intraprendere un percorso di ottimizzazione ed efficientamento della qualità degli interventi promossi dai servizi specialistici di Tutela Minorile, in particolare nei casi che vedono coinvolti nuclei familiari di origine straniera con minori a carico, riducendo il pericolo di incorrere in segnalazioni improprie di situazioni di rischio e/o pregiudizio all'Autorità Giudiziaria, ovvero dettate da malintesi culturali frutto di rappresentazioni e immaginari etnocentrici.

Da ultimo, resta dunque valido l'invito delle psicologhe sociali Monica Pedrazza e Sabrina Berlanda (2016: 56) rivolto al composito mondo dei servizi socio-assistenziali

«affinché il professionista nel suo lavoro quotidiano diventi anche ricercatore, ossia abbia la possibilità, le condizioni, gli strumenti e il tempo per soffermarsi a riflettere e a imparare dall'analisi delle proprie esperienze, di successo o di fallimento. Solo dalla riflessione sul proprio agire e dal confronto con gli altri è possibile iniziare il percorso che può portare un professionista a essere disponibile e predisposto a cambiare il proprio modo di operare».

I brani di intervista riportati in questo articolo sembrano andare in questa direzione, accogliendo pensieri, domande e riflessioni di operatrici che, grazie all'esperienza maturata, hanno imparato a esercitare una coscienza critica imprescindibile a un cambiamento che, dal basso, partendo da sensibilità e consapevolezza individuali, possa portare all'avvio di nuove pratiche di welfare.

Bibliografia

- AGIA. 2019. *Il sistema della tutela minorile. Raccomandazioni dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*. Roma: AGIA.
- Bobbio, N. 1992. *L'età dei diritti*. Torino. Einaudi.
- Cantarella, E. 1990. "Neaniskoi". *Classi di età e passaggi di status nel diritto ateniese. Mélanges de l'école française de Rome*, 102 (1): 37-51.
- Carsten, J. 2000. *Cultures of relatedness: New approaches to the study of kinship*. Cambridge University Press.
- CDFUE. 2007. Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=ES> (sito consultato in data 26/09/2022)
- CRC. 1989. *Convention on the Rights of the Child. United Nations, Treaty Series, 1577(3)*, 1-23. <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx> (sito consultato in data 26/09/2022)

- CROAS. 2015. *Riflessioni sul ruolo dell'assistente sociale nei servizi di tutela minori*. Ordine degli Assistenti Sociali. Quaderni dell'Ordine. Consiglio Regionale della Lombardia.
- Criniti, N. 2016. Infans e adulescens a Roma: identità negate, identità temute. *Ager Veleias*, 3: 1-21.
- Dal Lago, A. 2004. «Prefazione», in *Il male minore. La tutela dei minori stranieri come esclusione*. Petti, G. Verona. Ombre Corte: 7-12.
- Dei, F. 2018. «Di Stato di muore? Per una critica dell'antropologia critica», in *Stato, violenza, libertà: La «critica del potere» e l'antropologia contemporanea*. Dei, F., Di Pasquale, C. (a cura di). Roma. Donzelli Editore: 9-49.
- Di Lorenzo, N. 2016. «Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all'interno delle relazioni familiari», in *Vecchie e nuove "famiglie" nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali*. Ruggeri, A., Rinoldi, D., Petralia, V. (a cura di). Napoli. Editoriale Scientifica: 26-43.
- Di Silvio, R. 2018. Figli che crescono i genitori. *Antropologia Pubblica*, 3 (2): 47-62.
- Diener, E., Tov, W. 2007. «Culture and Subjective Well-Being», in *Handbook of Cultural Psychology*, Kitayama, S., Cohen, D. (ed). New York. Guilford Press: 691-713.
- Donati, P., Folgheraiter, F., Raineri, M. L. (a cura di). 2011. *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*. Trento. Edizioni Erickson.
- Dubois, V. 2009. Le trasformazioni dello stato sociale alla lente dell'etnografia. Inchieste sul controllo degli assistiti sociali. *Etnografia e ricerca qualitativa*, 2 (2): 163-187.
- Edgar, I. R., Russell, A. (eds.). 1998. *The anthropology of welfare*. London. Psychology Press.
- Elster, J. 1987. Solomonic judgments: Against the best interest of the child. *The University of Chicago Law Review*, 54 (1): 1-45.
- Elster, J. 1995 [1993]. *Giustizia locale. Come le istituzioni assegnano i beni scarsi e gli oneri necessari*. Milano. Feltrinelli.
- Gallina, M., Mazzucchelli, F. 2016. *Il colloquio psico-sociale nei servizi per i minori e per la famiglia*. Milano. Franco Angeli.
- Grilli, S. 2019. *Antropologia delle famiglie contemporanee*. Roma. Carocci editore.
- Højlund, S., Meinert, L., Frederiksen, M.D., Dalsgaard, A.L. 2011. Well-faring towards Uncertain Futures. A Comparative Perspective on Youth in Marginalized Positions. *Anthropology in Action*, 18, 3: 45-56.
- Key, E. 2019 [1900]. *Il secolo del bambino*. Bergamo. Junior.
- Langer S., Højlund, S. 2011. An Anthropology of Welfare: Journeying towards the Good Life. *Anthropology in Action*, 18 (3): 1-9.
- Mathews, G., Izquierdo, C. (Eds.). (2009). *Pursuits of happiness: Well-being in anthropological perspective*. New York. Berghahn books.
- Miazzzi, L. 2006. La tutela dei minori stranieri nel quadro normativo e costituzionale. *Minorigiustizia*, 4: 155-166.
- Montanini, M. 2010. Nascita e morte del bambino a Roma. *Ager veleias*, 5: 1-26.
- Montecchiari, T. 2016. *Infanzia negata e tutela civile dei minori*. Roma. Aracne editrice.
- Needham, R. 2004 [1971]. *Rethinking kinship and marriage*. London. Routledge.
- Pedrazza, M., Berlanda, S. 2016. *I professionisti nei servizi per i minori. Comunicazione, innovazione e buone prassi*. Trento. Erickson.
- Petti, G. 2004. *Il male minore. La tutela dei minori stranieri come esclusione*. Verona. Ombre Corte.

- Rimoldi, L., Pozzi, G. (a cura di). 2022. *Pensare un'antropologia del welfare. Etnografie dello stato sociale in Italia*. Milano. Meltemi.
- Ronfani, P. 1998. L'interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica. *Studi Urbinati, B-Scienze umane e sociali*, 68: 675-698.
- Sahlins, M. 2014 [2012]. *La parentela. Cosa è e che cosa non è*. Milano. Elèuthera.
- Scaglia, E. 2020. *La scoperta della prima infanzia. Per una storia della pedagogia 0-3. Dall'antichità a Comenio* (Vol. 1). *Da Locke alla contemporaneità* (Vol. 2). Roma. Studium.
- Schneider, D. M. 1968. *American kinship: A cultural account*. Chicago. University of Chicago Press.